

(Allegato A)



Imposta di bollo assolta
mediante versamento con
mod. F23 in data 07/02/2010

Associazione Sportiva MONTAGNA AMICA

S T A T U T O

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. L'Associazione sportiva denominata "MONTAGNA AMICA", più avanti chiamata per brevità l'Associazione, è costituita ai sensi di Legge e persegue il fine esclusivo della divulgazione dei diversi aspetti e valori dell'ambiente naturale della montagna, rivolgendosi a tutte le persone e in modo particolare a giovani e soggetti svantaggiati.

L'Associazione ha sede in Biella, la sede legale potrà variare senza dover modificare il presente statuto.

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia e principi ispiratori

Art. 3. L'Associazione è autonoma, apolitica ed apartitica nell'organizzazione e realizzazione delle proprie attività. Può aderire ad Enti e Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale con finalità e scopi affini e in armonia con gli scopi sociali.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione opera in maniera specifica al fine della divulgazione dei diversi aspetti e valori che l'ambiente naturale e in particolare quello della montagna presenta. In questo contesto partecipa attivamente ad eventi che abbiano come punto di riferimento argomenti socio-culturali legati alla montagna.

In considerazione del fatto che la montagna con i suoi valori intrinseci sia un'ottima scuola di vita, le attività dell'Associazione devono essere proposte a tutte le persone, inclusi soggetti svantaggiati in genere, che provengono da particolari esperienze di vita o vanno considerati "soggetti a rischio", individuando costoro con la collaborazione di organismi sociali specializzati.

Art. 5. Gli scopi dell'associazione sono perseguiti tramite le seguenti attività:

- Corsi di formazione e applicazione di carattere alpino, con lezioni teoriche ed uscite pratiche;
- Realizzazione e proiezione di diapositive ed audiovisivi;
- Manifestazioni di carattere diverso legate alla natura e in particolare alla montagna ed alla sua cultura;
- Pubblicazione e promozione di scritti e stampati.

(Allegato A)

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, e strumentali alla realizzazione degli scopi sociali.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio direttivo della domanda di iscrizione all'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in Assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. ordinari
- b. simpatizzanti
- c. onorari

Soci ordinari sono tutti i cittadini maggiorenni che, presentando regolare domanda, saranno ammessi su giudizio del Consiglio direttivo.

Soci simpatizzanti sono tutti i cittadini minori di età che, previa domanda presentata dai rispettivi esercenti la potestà, verranno ammessi su giudizio del Consiglio direttivo. Per i soci simpatizzanti potranno essere approntate, su delibera del Consiglio direttivo, iniziative specifiche per l'avviamento all'attività dell'Associazione. I soci simpatizzanti diventano ordinari una volta raggiunta la maggiore età.

Soci onorari sono persone, Enti o Istituzioni (*Enti pubblici, privati, Associazioni, Fondazioni e Società, ecc...*) che si saranno distinti per meritorie attività a favore dell'Associazione o ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: il Consiglio direttivo approverà insindacabilmente l'ammissione a maggioranza dei presenti. I soci onorari non hanno diritto di voto.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio si perde per:

- a. morte;
- b. dimissioni/recesso;
- c. morosità nel pagamento delle quote associative.

(Allegato A)

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12. L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati.

Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La seconda convocazione deve avvenire trascorsa almeno un'ora dalla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante posta ordinaria o con ogni altro mezzo che garantisca l'informazione in merito alla convocazione (fax, e-mail, ecc...) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria; il diritto di voto è invece prerogativa dei soli soci ordinari.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. È permesso il voto per delega, non sono permesse più di due deleghe a persona.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario
- presentare e approvare il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare, dove previsto, il Revisore dei conti ovvero i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare regolamenti;
- approvare l'adesione ad altri Enti ed Organizzazioni affini;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Consiglio direttivo

Art. 18. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri dell'Associazione e il loro numero è stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione. Esso nomina nel suo seno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Art. 19. Il Consiglio direttivo :

- si riunisce almeno una volta all'anno;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea la revoca del Presidente, per fondati motivi;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica Assembleare;
- redige il verbale delle riunioni nell'apposito libro verbali.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza del Consiglio.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio direttivo.

Probiviri

Art. 21. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I probiviri giudicano nelle controversie tra soci e tra soci e l'Associazione. Essi intervengono anche per stabilire se il comportamento dei soci sia rispettoso dello Statuto e dell'eventuale regolamento. I probiviri possono proporre l'espulsione di un socio al Consiglio direttivo, che deciderà i merito.

Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22. L'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, può procedere alla nomina di un Revisore dei conti ovvero di un collegio di Revisori dei conti, con il compito di vigilanza e di controllo amministrativo-finanziario. In caso di nomina di un Collegio di Revisori, esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità. Il Revisore dei conti o il Collegio, rimane in carica 3 esercizi ed è rieleggibile. Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori se nominati, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 24. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. quote associative;
- b. eventuali contributi di privati;
- c. eventuali contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. eventuali contributi di organismi internazionali;
- e. eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- f. eventuali utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Art. 25. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a. beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. donazioni, lasciti o successioni.

Art. 26. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

(Allegato A)

Stampato in bollo verde
mediante versamento con
mod. F23 in data

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Associazioni che operino nello stesso o in un analogo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Biella, lì 4 febbraio 2010

Letto, confermato e sottoscritto

